

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 23/30/2012
OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE.

L'avv. Ni. Sa., con studio in Milano in Foro Bonaparte n.48, con atto in data 29/11/10 presentava istanza di riassunzione in Commissione Tributaria Regionale di Milano in relazione al disposto della Ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria rubricata al n. 22999/09, depositata il 29/10/09 e conseguente al ricorso della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 40/31/2007 del 15/3/07 - 14/5/07 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Con la prefata Ordinanza il Supremo Collegio, richiamava preliminarmente che il contribuente di professione avvocato aveva presentato istanza di rimborso Irap per le annualità dal 1999 al 2002, assumendo di svolgere la propria attività senza alcuna autonoma organizzazione e che la CTR di Milano, in parziale riforma della previa decisione della CTP di Milano - ovvero ad esclusione dell'acconto di € 727,69 per il decorso del termine ex art. 38 Dpr 602/73 - e con condanna alle spese dell'Ufficio per € 2.000,00, aveva dichiarata legittima la pretesa restitutoria in forza della considerazione che l'autonoma organizzazione sussiste e l'Irap è di conseguenza dovuta solo quando "l'attività del professionista, per i capitali e gli strumenti di produzione investiti, sia idonea a creare autonomamente, anche cioè senza il professionista, valore aggiunto alla attività di produzione delle ricchezze".

Rilevava quindi la manifesta fondatezza del motivo validamente opposto dall'Agenzia alla prefata sentenza n.40/31/2007, riferito al negato requisito della autonoma organizzazione "pur in presenza di risultanze documentali attestanti spese per beni strumentali e compensi a terzi", stante che dalla stessa narrativa in sentenza si evince la presenza di un dipendente in forza allo studio professionale. Il ricorrente riassumeva il giudizio "per l'accoglimento delle conclusioni di merito di cui al ricorso nel processo di appello, facente parte integrante e sostanziale del presente atto ... con la sola esclusione della richiesta di rimborso di € 727,69" chiedendo, con vittoria di spese dell'intero procedimento, la condanna della Agenzia delle Entrate al richiesto rimborso di € 13.516,31.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano con atto depositato il 2/2/11 riproponeva "le medesime censure già sollevate nei precedenti gradi di giudizio" chiedendo, con vittoria di spese, il rigetto del ricorso del contribuente.

La Commissione ritiene di dover preliminarmente osservare come la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale mentre ha escluso ogni dubbio di illegittimità della disciplina istitutiva dell' IRAP ha inequivocabilmente qualificato la stessa come imposta non incidente sul reddito prodotto o conseguito, bensì come "un'imposta di natura reale che colpisce il valore aggiunto derivante da una attività autonomamente organizzata", che non si pone per ciò solo in contrasto con i principi della carta costituzionale dal momento che senz'altro rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva, che "quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale". Ciò nondimeno la Corte ha puntualizzato che se l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi con riguardo all'attività di lavoro autonomo (e, in particolare, di natura professionale), dal momento che la stessa, ancorché esercitata con carattere di abitualità, può in taluni casi svolgersi "in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui". Da qui la conclusione secondo la quale "nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di

organizzazione, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive.... con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa". Appare, pertanto, di estrema chiarezza la portata interpretativa della sentenza sin qui esaminata la quale ha individuato nella sussistenza dell'organizzazione il presupposto dell'intervento impositivo ed ha altresì precisato che l'accertamento di questo stesso presupposto "in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto", con ciò in buona sostanza demandando al giudice di merito l'accertamento caso per caso. Ma, allora, non può dimenticarsi come la sentenza abbia fornito anche una ben precisa chiave di lettura del termine "organizzazione", così agevolando ed enucleando nei suoi essenziali contenuti l'esame che alle Commissioni di merito è stato espressamente devoluto; ed, infatti, la Corte ha fatto espressa menzione di un'attività professionale "svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui", donde è consequenziale ritenere che l'attenzione del giudice di merito proprio su tali due elementi dovrà concentrarsi per risolvere, in termini positivi o negativi, la questione inerente alla sussistenza o meno del presupposto di applicabilità dell'imposta in parola.

Tanto osservato in linea generale, la Commissione deve specificamente e dirimentemente rilevare la inopposta circostanza che la attività del ricorrente non appare - per la presenza di un dipendente nello studio - essere comunque "svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui", come statuito dalla Consulta con la sentenza 156 cit. e come ribadito da ultimo con la sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria del 27 settembre 2011, n. 19688 per la quale "il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo "*id quod plerumque accidit*", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

La Commissione non può pertanto che rigettare l'appello di parte contribuente; visto l'art. 15 del D.Lgs. 546/92, condanna il soccombente al pagamento delle spese procedurali che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Commissione respinge l'appello del contribuente e lo condanna alle spese in misura di €1.000,00 più accessori di legge.